

Roma, 22 novembre 2004

Circolare n. 127/2004

Oggetto: Autotrasporto – Accordo container.

L'accordo sul trasporto container è stato rinnovato con un aumento del 2 per cento delle tariffe decorrente dall'1 dicembre.

Tale incremento va ad aggiungersi a quello dell'8 per cento decorrente dallo scorso mese di marzo in base all'accordo ponte che le parti avevano siglato a inizio anno.

E' stato inoltre ridotto dal 10 al 5 per cento lo sconto massimo concedibile dal vettore nel caso gli venga garantito un determinato volume di traffico.

La stesura definitiva del testo del nuovo accordo è stata fissata al 6 dicembre prossimo.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.20/2004
Allegati due
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Verbale d'incontro

Il 5 novembre 2004, alla presenza del sottosegretario di Stato Paolo Uggè, si sono incontrate le Associazioni degli utenti e dei vettori del settore "trasporto contenitori", che hanno raggiunto un'intesa su i seguenti punti:

- 1. ripresa immediata delle trattative per il rinnovo dell'accordo di settore con l'individuazione della data del 15 novembre p.v. per una prima riunione con possibilità di prosecuzione ad oltranza;*
- 2. aumento del 2% delle tariffe, quali risultanti dai verbali d'incontro dell'11 e del 19 febbraio 2004, in relazione agli intervenuti aumenti del costo del gasolio;*
- 3. decorrenza dell'aumento di cui al punto 2 dal 1° dicembre 2004.*

Roma, 5 novembre 2004

Le Associazioni degli utenti: ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, F EDERAGENTI, CONFITARMA

Le Associazioni dei vettori: ANITA, ANCST-LÉGA, FITA-CNA, SNA-CASA, FAI-CONFTRASPORTO, CONFARTIGIANATO TRASPORTI

Il Sottosegretario di Stato PAOLO UGGÈ

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei giorni 15 e 16 novembre 2004, si sono incontrate le Associazioni degli utenti e dei vettori in applicazione a quanto convenuto nel Verbale d'intesa del 5 novembre c.m. In tale occasione le parti hanno convenuto sui seguenti punti che determineranno le necessarie modifiche/integrazioni dell'Accordo vigente.

Il testo dell'Accordo così novellato sarà sottoscritto dalle Parti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro e non oltre il 31 dicembre 2004 così come concordato fra le parti l'11 febbraio 2004.

1. Premessa all'Accordo attualmente in vigore: il presente Accordo viene stipulato per garantire l'effettuazione dei servizi di trasporto di container nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

2. Nella stipulazione dei contratti per l'applicazione dell'Accordo, per i quali è prevista tassativamente la forma scritta, è possibile prevedere uno sconto massimo nella misura del 5% qualora sia "garantito al vettore un volume di attività tale da permettere economie di scala ed una elevata produttività degli automezzi".

3. Tutti i contratti devono essere riformulati, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5 del presente Accordo, entro il 30 agosto 2005 ed avranno efficacia dal 1 settembre 2005.

4. Entro lo stesso termine del 30 agosto 2005 le parti sono impegnate a riformulare le clausole del presente Accordo, ed in particolare quelle dell'art. 1, comma 3, per adeguarlo alle modificazioni normative in via di approvazione da parte del Parlamento.

5. Entro il termine del 30 giugno 2005 sarà effettuata la verifica sui costi in base a quanto prescritto all'art. 8. In quella occasione l'eventuale incremento tariffario dovrà tener conto della necessità di assorbire un punto percentuale.

6. Art. 7 Spese particolari. Aggiungere un nuovo 3 comma:

Richiesta del secondo conducente per viaggi oltre i 500 Km.

Fermo restando che le tariffe contenute nell'accordo attualmente in vigore sono state elaborate a suo tempo in modo scientifico, tenendo conto dei tempi di guida previsti dalle leggi attuali, le parti concordano che l'utilizzo del secondo autista o in alternativa il pagamento delle soste necessarie per il rispetto dei tempi di guida, debbano essere concordate dalle parti contraenti di volta in volta ove necessario e sulla base di precise richieste che prevedano particolari esigenze nell'esecuzione del trasporto.

Le Parti si incontreranno nuovamente il 6 dicembre p.v.

Roma, 16 novembre 2004

Per le Associazioni dell'Utenza:

ASSOLOGISTICA; FEDESPEDI; FEDERAGENTI, CONFITARMA

Per le Associazioni dei Vettori:

ANITA, FITA CNA, ANCST-LÉGACOOP, FAI/CONFTRASPORTO, CONFARTIGIANATO TRASPORTI